



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 464/04/CONS**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DELL'AUTORITA'**

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 21 dicembre e, in particolare, nella sua prosecuzione del 22 dicembre 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante "Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

VISTA la delibera n.294/01/CONS dell'11 luglio 2001, recante "Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attività istituzionali" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n.183

VISTA la delibera n.316/02/CONS del 9 ottobre 2002, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

VISTA la delibera n.336/04/CONS del 19 ottobre 2004, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267;

VISTA la delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre, concernente "Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, " pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell' 11 novembre 2004, n. 265;

VISTO l'accordo stipulato con le OO.SS. il 15 luglio 2004 relativo alla revisione del trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO l'accordo concernente la definizione della pianta organica e l'ordinamento del personale, stipulato tra la delegazione trattante dell'Autorità e le OO.SS. SIBC e FALBI in data 30 luglio 2004, approvato dal Consiglio in data 8 settembre 2004;

SENTITE le OO.SS. in data 25 novembre 2004;

CONSIDERATA la necessità di procedere alle conseguenti modifiche regolamentari;

VALUTATA l'esigenza di tenere in debito conto le professionalità possedute e le esperienze maturate dal personale attualmente in servizio;

RITENUTO pertanto opportuno, nelle norme transitorie, considerare, ai soli fini del requisito di anzianità previsto per la legittimazione alla partecipazione ai concorsi, anche il servizio prestato in posizione non di ruolo, ossia con contratto a tempo determinato, comando, distacco o fuori ruolo;

UDITA la relazione del Prof. Traversa, relatore ai sensi dell'art.32, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## DELIBERA

### Art. 1

(Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale)

1. Gli articoli 24, 25, 26, 27 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale sono così sostituiti

### *“Art. 24 (Dirigenti)*

*1. I dirigenti, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento, svolgono compiti di direzione, coordinamento, propulsione e controllo delle attività relative all'incarico ricevuto, assicurando il rispetto degli indirizzi dell'Autorità e l'attuazione delle deliberazioni adottate. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei risultati dei procedimenti in ordine ai quali organizzano le risorse umane e materiali.*

2. *I dirigenti delle varie fasce sono, di norma, preposti a corrispondenti Unità organizzative.*

3. *Quando non sia loro affidato uno specifico incarico di direzione, i dirigenti svolgono funzioni ispettive, di consulenza, di studio, ricerca e analisi o eventuali altre funzioni loro assegnate direttamente dall'Autorità, sulla base di un apposito incarico.*

Art. 25  
(Funzionari)

1. *Il personale della carriera funzionariale svolge compiti connessi all'attività procedimentale di pertinenza dell'Autorità, nell'area giuridica, tecnica, economica, sociologica e amministrativa, effettua attività di studio e di ricerca ed assolve tutte le altre attribuzioni ad esso affidate dai dirigenti, esplicando la propria attività secondo le direttive ricevute. Può partecipare a commissioni, comitati o gruppi di lavoro sia interni che esterni.*

2. *I Primi Funzionari svolgono con continuità funzioni che richiedono alto grado di autonomia e di responsabilità nonché capacità di coordinamento delle attività loro affidate secondo le direttive generali impartite dai dirigenti. Assumono, di norma, la responsabilità di procedimenti che coinvolgono altri uffici e soggetti istituzionali e svolgono attività di coordinamento anche assumendo la responsabilità di gruppi di lavoro o di studio. Assumono la responsabilità di settori e materie di lavoro nell'ambito delle attività di competenza dell'Ufficio. Collaborano con il titolare dell'Ufficio nelle attività di programmazione, coordinamento, propulsione e controllo. Assolvono funzioni di sostituzione del titolare dell'Ufficio. Possono, in relazione a specifiche esigenze di servizio, essere incaricati della reggenza di Uffici.*

3. *I funzionari inquadrati nella prima fascia esplicano le funzioni assegnate anche con assunzione di iniziative, sempre nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili della struttura di riferimento. Possono assumere la responsabilità di procedimenti che coinvolgono altri uffici e soggetti istituzionali e svolgere attività di coordinamento, anche assumendo la responsabilità di gruppi di lavoro o di studio. Possono assumere, nell'ambito dell'Ufficio, la responsabilità di linee di attività in relazione a particolari settori e materie. Supportano il titolare dell'Ufficio nelle attività di programmazione, coordinamento, propulsione e controllo. Possono assolvere, in relazione a specifiche esigenze di servizio, funzioni di sostituzione del titolare dell'Ufficio.*

4. *I funzionari inquadrati nella seconda fascia esplicano le funzioni assegnate sulla base delle direttive ricevute. Assumono, di norma, la responsabilità di procedimenti, compiono atti istruttori nelle materie di competenza. Svolgono compiti di studio e ricerca, partecipano alle attività di gruppi di lavoro o di studio. Possono assumere, nell'ambito dell'Ufficio, la responsabilità di linee di attività in relazione a particolari settori e materie.*

5. *I funzionari inquadrati nella terza fascia operano sulla base delle direttive ricevute. Possono assumere la responsabilità di procedimenti, svolgono compiti relativi ad altri procedimenti. Svolgono attività di studio e ricerca, partecipano a gruppi di lavoro o di studio.*

*Art. 26  
(Personale operativo)*

1. *Il personale operativo svolge, nel quadro di direttive definite, compiti che richiedono specifiche conoscenze tecnico-pratiche; svolge attività di supporto in ambito giuridico, tecnico, economico, sociologico e amministrativo. Può essere designato a partecipare in veste di segretario a gruppi di lavoro, commissioni o comitati. Svolge altri compiti specificatamente assegnati.*

2. *Gli operativi inquadrati nella I fascia, esplicano la propria funzione nello svolgimento di attività complesse con autonomia e assunzione di responsabilità nel quadro delle direttive ricevute. Possono svolgere compiti di coordinamento di unità operative nell'ambito di attività di segreteria e, in relazione a motivate esigenze di servizio nel limite del 30% possono loro essere attribuiti incarichi speciali in ragione di particolari conoscenze tecniche o professionali.*

3. *Gli operativi inquadrati nella II fascia svolgono i propri compiti secondo specifiche direttive, nell'ambito di attività non caratterizzate da un elevato grado di complessità.*

*Art. 27  
(Personale esecutivo)*

1. *Il personale esecutivo svolge compiti sussidiari connessi al funzionamento degli uffici; provvede al funzionamento e all'utilizzazione delle apparecchiature anche tecniche ed elettroniche; svolge, all'occorrenza, compiti di anticamera; se munito delle necessarie abilitazioni può essere destinato alla guida degli autoveicoli e motoveicoli dell'Autorità. Svolge altri compiti che gli sono specificamente assegnati.*

2. *Gli esecutivi inquadrati nella I fascia svolgono i propri compiti, con responsabilità nell'applicazione delle disposizioni impartite per il corretto svolgimento di attività complesse.*

3. *Gli esecutivi inquadrati nella II fascia svolgono i propri compiti secondo specifiche disposizioni per l'esecuzione di attività limitatamente complesse.”*

2. Nel capo secondo del titolo III del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale gli articoli 28, 29, 30 e 32 sono così sostituiti:

*“Art. 28*

*( Criteri e requisiti generali)*

*1. Possono partecipare al concorso pubblico per dirigenti, funzionari e operativi coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:*

- a) cittadinanza italiana o di cittadino appartenente ad un Paese dell'Unione Europea;*
- b) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche;*
- c) età, non inferiore agli anni diciotto.*

*2. I concorsi pubblici per l'inquadramento nel ruolo organico delle varie qualifiche del personale di cui all'art. 23, sono banditi per la fascia iniziale di ciascuna qualifica per una quota pari al 50% dei posti disponibili nell'intera qualifica.*

*3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione delle domande.*

*4. Nei singoli bandi di concorso possono essere determinati ulteriori titoli e/o requisiti professionali, di ricerca, o studio oltre quelli previsti nei successivi articoli 29, 30, 31, 32 in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità e per la copertura di qualificate esigenze specialistiche.*

*5. Nei limiti previsti dalla normativa in vigore può essere stabilita una riserva di posti nei concorsi pubblici per il personale di ruolo dell'Autorità, per il personale con contratto a tempo determinato ovvero per il personale in comando, fuori ruolo o provvedimenti analoghi.*

*6. I criteri di svolgimento dei concorsi e la composizione delle Commissioni di concorso sono precisati nei relativi bandi.*

*7. In relazione al numero dei candidati ammessi al concorso, l'Autorità valuta la possibilità che le prove d'esame siano precedute da una prova preselettiva, effettuata anche con l'ausilio di sistemi elettronici, secondo il programma e le modalità indicati nei relativi bandi.*

*Art.29*

*(Concorso per dirigenti: ammissione e titoli)*

1. *I concorsi pubblici per dirigente sono, di norma, banditi al livello iniziale della terza fascia – dirigente di III - della qualifica dirigenziale.*

2. *Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione nella terza fascia della qualifica di dirigente coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'articolo 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità:*

*a) abbiano un'esperienza documentata di almeno quattro anni in settori e materie di interesse dell'Autorità maturate:*

*come dirigenti, in enti ovvero istituzioni o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato o enti pubblici con competenza nei settori e materie che interessano l'Autorità;*

*come ricercatori e docenti di ruolo in istituti di istruzione universitaria, o funzione analoga in enti o istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale;*

*come dipendenti dello Stato con qualifica dirigenziale, muniti di laurea specialistica;*

*b) abbiano prestato servizio, in qualità di dirigente presso l'Autorità, per un periodo non inferiore ad un anno, in base a contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando o distacco fuori ruolo;*

*c) abbiano prestato servizio nel ruolo del personale dell'Autorità come funzionario di II fascia, di I fascia o Primo funzionario senza demerito per un periodo non inferiore a cinque anni e siano in possesso della laurea specialistica richiesta.*

3. *I concorsi per la terza fascia della qualifica di dirigente si svolgono per titoli ed esami.*

4. *I titoli sono costituiti:*

*a) da quelli di servizio indicati nel comma 2, limitatamente al periodo eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso;*

*b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, in materie di interesse dell'Autorità;*

*c) da pubblicazioni in materie di interesse per l'Autorità*

*d) dalla conoscenza di lingue straniere.*

*I criteri di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di concorso.*

5. *L'Autorità può bandire concorsi per il livello iniziale della seconda fascia della qualifica di dirigente- dirigente di II-, qualora, all'esito di verifica interna, le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel limite della quota non riservata alla progressione interna di carriera.*

6. *Possono partecipare al concorso pubblico al livello iniziale della seconda fascia della qualifica di dirigente coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica*

*indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'articolo 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità:*

*a) abbiano un'esperienza documentata di almeno otto anni in settori e materie di interesse dell'Autorità maturata:*

*come dirigenti, in enti ovvero istituzioni o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato o enti pubblici con competenza nei settori e materie che interessano l'Autorità;*

*come docenti di ruolo in istituti di istruzione universitaria, o funzione analoga in enti o istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale;*

*come magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato ordinario di tribunale, od equiparato;*

*b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità, per un periodo non inferiore ad tre anni in qualità di dirigente di ruolo .*

*7. I concorsi per la seconda fascia di dirigente si svolgono per titoli ed esami al fine di individuare le competenze necessarie in termini di conoscenze, esperienza e capacità secondo le modalità ed i criteri di volta in volta stabiliti dal bando.*

### *Art.30*

*(Concorsi per funzionari: ammissione e titoli)*

*1. I concorsi per funzionario sono, di norma, banditi per il livello iniziale della terza fascia - funzionario di III- della qualifica di funzionario.*

*2. Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione alla terza fascia della qualifica di funzionario coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui al precedente articolo 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità:*

*a) abbiano un'esperienza documentata di almeno tre anni in settori e materie di interesse dell'Autorità maturata:*

*attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;*

*in significative e continuative esperienze di formazione, di studio e ricerca, in primarie istituzioni di ricerca o universitarie o presso istituzioni pubbliche nazionali o internazionali;*

*nell'attività professionale presso studi legali, commerciali o tecnici valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il conseguimento del titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato conseguito;*

- b) abbiano prestato servizio, in qualità di funzionario, presso l'Autorità per un periodo non inferiore ad un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando, distacco o fuori ruolo.*
- c) abbiano maturato i requisiti di cui all'art.45*

*3. L'Autorità può bandire concorsi per il livello iniziale della seconda fascia della qualifica di funzionario- funzionario II- , qualora, all'esito di verifica interna, le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel limite della quota non riservata alla progressione interna di carriera.*

*4. Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione al livello iniziale della seconda fascia della qualifica di funzionario coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui al precedente articolo 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità:*

- a) abbiano un'esperienza documentata di almeno sei anni in settori e materie di interesse dell'Autorità maturata:  
attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;  
in significative e continuative esperienze di studio e ricerca in primarie istituzioni di ricerca o universitarie;  
nell'attività professionale presso studi legali, commerciali o tecnici valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il conseguimento del titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato conseguito;*
- b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità per un periodo non inferiore a due anni in qualità di funzionario di ruolo.*

*5. L'Autorità può bandire concorsi per il livello iniziale della prima fascia della qualifica di funzionario- funzionario I- , qualora le competenze richieste, all'esito di verifica interna, non possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel limite della quota non riservata alla progressione interna di carriera.*

*6. Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione al livello iniziale della prima fascia della qualifica di funzionario – funzionari di I - coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui al precedente articolo 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità:*

- a) abbiano un'esperienza documentata di almeno nove anni in settori e materie di interesse dell'Autorità maturata:*

*attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;*  
*in significative e continuative esperienze di studio e ricerca in primarie istituzioni di ricerca o universitarie;*  
*nell'attività professionale presso studi legali, commerciali o tecnici valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il conseguimento del titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato conseguito;*  
*b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di funzionario di ruolo.*

*7. I concorsi per funzionari si svolgono per titoli ed esami.*

*8. I titoli sono costituiti:*

- a) da quelli di servizio indicati nel precedente articolo, limitatamente al periodo eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso;*
- b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente l'attività dell'Autorità;*
- c) da pubblicazioni in materie di interesse per l'Autorità;*
- d) dalla conoscenza di lingue straniere.*

*I criteri di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di concorso.*

#### *Art. 32*

*(Concorsi per operativi: ammissione e titoli)*

*1. I concorsi per operativo sono, di norma, banditi per il livello iniziale della seconda fascia -operativo II- della qualifica di operativo.*

*2. Possono partecipare al concorso pubblico per il livello iniziale della seconda fascia di operativo coloro i quali siano in possesso di diploma conclusivo di corso di studio di istruzione secondaria superiore e di almeno uno dei seguenti requisiti:*

- a) abbiano svolto per almeno due anni attività debitamente documentata nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici o privati;*
- b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità con analoghe funzioni per almeno un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo;*
- c) abbiano maturato i requisiti di cui all'art.46.*

*3. L'Autorità può bandire concorsi per il livello iniziale della prima fascia della qualifica di operativo- operativo I-, qualora, all'esito di verifica interna, le competenze*

*richieste non possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel limite della quota non riservata alla progressione interna di carriera.*

*4. Possono partecipare al concorso pubblico per il livello iniziale della prima fascia della qualifica di operativo coloro i quali siano in possesso di diploma conclusivo di corso di studio di istruzione secondaria superiore e di almeno uno dei seguenti requisiti:*

*a) abbiano svolto per almeno quattro anni attività debitamente documentata nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici o privati;*

*b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità con analoghe funzioni per almeno due anni in base a contratto a tempo determinato ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo.*

*5. I concorsi per il personale operativo si svolgono con una prova pratica, una prova scritta ed un colloquio valutativo sulle discipline concernenti le attività svolte dall'Autorità.”*

## Art.2

### (Disposizioni transitorie)

1. Al personale in servizio alla data di approvazione della presente delibera è riconosciuta come anzianità utile ai soli fini della legittimazione alla partecipazione ai concorsi, ivi compresi quelli di cui all'artt. 29, 30, 31, 32, quella maturata in Autorità con il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica.

2. Nelle more della definizione delle necessarie modifiche al trattamento giuridico ed economico del personale, ai dirigenti di II<sup>a</sup> fascia incaricati di funzione dirigenziale di unità Organizzative di I livello è attribuita, per il periodo di svolgimento dell'incarico, un'indennità perequativa riassorbibile del trattamento stipendiale pari alla differenza tra la retribuzione di livello in godimento all'atto della nomina e quella del primo livello retributivo dei Dirigenti di prima fascia.

3. Entro trenta giorni dalla presente delibera sono adottate le necessarie modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento.

4. La disciplina degli incarichi di cui all'articolo 26, comma 2, ed il relativo trattamento economico sono definiti con successivo provvedimento.

5. E' inserito nel trattamento economico di tutte le qualifiche funzionali la voce relativa al "premio di presenza", la cui disciplina è definita successivamente in relazione alle peculiarità organizzative e funzionali dell'Autorità.

6. In prima attuazione al personale di ruolo inserito nelle fasce speciali è riconosciuto il diritto a transitare su base volontaria nel nuovo ordinamento del personale secondo procedure da adottarsi all'esito della definizione del trattamento giuridico ed economico del personale e delle progressioni di carriera, mantenendo comunque all'atto del passaggio il livello retributivo in godimento.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma , 22 dicembre 2004

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Silvio Traversa

**IL PRESIDENTE**

Enzo Cheli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roberto Viola